



# COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

PROVINCIA DI Foggia

## REGOLAMENTO PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2024**

**Deliberazione del consiglio comunale 24 del 30/09/2024**

## INDICE

### CAPO I

#### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

*Art. 1 – Regole generali*

*Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia*

*Art. 3 – Divieto di frazionamento*

*Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni*

*Art. 5 – Obblighi di trasparenza*

*Art. 6 – Principio di rotazione*

*Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione*

*Art. 8 – Deroga all'obbligo di rotazione*

*Art. 9 – Affidamento dell'appalto*

*Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione*

*Art. 11 – Termine dilatorio*

*Art. 12 – Esecuzione anticipata*

*Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione*

*Art. 14 – Garanzie*

### CAPO II

#### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

*Art. 15 – Affidamenti diretti*

*Art. 16 – Indagini di mercato*

*Art. 17 – Determina di affidamento*

*Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore*

*Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto*

*Art. 20 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000*

*Art. 21 – Anomalia dell'offerta*

*Art. 22 – Controllo dei requisiti*

**CAPO III**  
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE**  
**PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

*Art. 23 – Procedure negoziate*

*Art. 24 – L'iter procedimentale*

*Art. 25 – Le fasi della procedura*

*Art. 26 – Determina a contrarre*

*Art. 27 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare*

*Art. 28 – L'indagine di mercato*

*Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare*

*Art. 30 – Anomalia dell'offerta*

*Art. 31 – Invito alla procedura*

*Art. 32 – Il contenuto della lettera d'invito*

*Art. 33 – Criteri di aggiudicazione*

*Art. 34 – Commissione giudicatrice e/o Seggio di Gara*

*Art. 35 – Verifica dei requisiti*

*Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata*

*Art.37-Disposizione finale*

**CAPO I**  
**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO**  
**SOGLIA**

**Art. 1**  
**Regole generali**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione. (parere ANAC n. 13 del 13/03/2024)

**Art. 2**  
**Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia**

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
  - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel

rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- k) m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori

- economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3** **Divieto di frazionamento**

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### **Art. 4** **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 5** **Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia/ europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno

effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

#### **Art. 6** **Principio di rotazione**

1. Il Comune di **Castelluccio Valmaggione** si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione **si attua all'interno del medesimo settore merceologico** e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento. **In definitiva, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.**
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
7. È consentito derogare dal principio di rotazione, come previsto dal comma 6 dell'art. 49 del Codice, negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

#### **Art. 7** **Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

## I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

## II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

## III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

## IV Servizi Sociali

Fascia	Importo
SC1	pari a € 215.000 sino a € 500.000
SC2	pari a € 500.001 sino a € 749.999

3. Per le aree merceologiche si rinvia ai Codici CPV nazionali.

Non è possibile **affidare direttamente** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, Servizi, Forniture o Lavori, allo stesso operatore economico, **più di una volta per fasce economica nello stesso anno solare ed appartenenti alle stesse categoria precedentemente affidate**. È Comunque vietato nell'anno solare affidare direttamente, allo stesso operatore economico, **più di due lavori**, servizi o forniture appartenenti alla stessa categoria. Così come previsto dall'art.49 Comma 6 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



**Art. 8**  
**Deroga all'obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
  - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
  - b) effettiva assenza di alternative;
  - c) accurata esecuzione del precedente appalto.
  - d) affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. (Si veda Art.6 Comma 7 Principio di Rotazione)

**Art. 9**  
**Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

**Art. 10**  
**Stipula contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo **fino a 5.000,00** euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo **da 5001,00 fino a 40.000,00** euro avviene mediante la sottoscrizione di scrittura privata, sottoscritta digitalmente tra le parti ed annotata nel registro delle scritture private presente presso il III Settore del Comune di Castelluccio Valmaggiore (*Si veda Delibera G.C. nr. 43 del 26/04/2017*)
3. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo **da 40.001 euro sino ad € 139.999**, per servizi e forniture, **e 149.999**, per i lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata o altro atto pubblico a discrezione del Dirigente di settore ai sensi dell'art. 18 del D.gls. 36/2023. (*Si veda Parere MIT riportato in calce al presente articolo*)
4. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo **pari a 140.000 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori**, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa, a

cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o di Notaio a scelta dell'operatore economico.

5. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto può essere stipulato mediante la piattaforma medesima.
6. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

**Tuttavia per la stipula del contratto così come previsto dall'art.18 del Dgls 36/2023 si farà riferimento al parere del MIT 2632 del 18/07/2024 che di seguito si riporta:**

<<omissis>> Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.  
<<omissis>>

#### **Art. 11 Termine dilatorio**

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

#### **Art. 12 Esecuzione anticipata**

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 13 Certificato di regolare esecuzione**

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, può essere sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 14 Garanzie**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Castelluccio Valmaggioro non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Castelluccio Valmaggione non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva **può non essere richiesta** per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di **valore inferiore ad € 10.000,00** o di semplice esecuzione (*es. manutenzioni ordinarie semplici o similari, che non richiedono la realizzazione o la manutenzione di opere di grande rilevanza e servizi e forniture di semplice esecuzione*)
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</b> <b>SOTTO SOGLIA</b></p>
--

**Art. 15**  
**Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'**articolo 50, comma 1 lettere a) e b)**, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino **ad € 139.999** per i servizi e le forniture **€ 149.999** per i lavori, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Da attestare a cura dell'operatore economico con idonei modelli posti a base della procedura di affidamento e attraverso la documentazione e le certificazioni reperibili tramite fascicolo virtuale dell'operatore economico.

**Art. 16**  
**Indagini di mercato**

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione

appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

### **Art. 17 Determina a contrarre e di affidamento**

1. Nel caso di affidamento diretto si procederà alla redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023
2. Nella **decisione a contrarre**, esclusivamente per l'affidamento diretto, devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) Il Contraente unitamente alle ragioni della sua scelta
  - d) Le tempistiche di esecuzione
  - e) L'eventuale deroga al principio di rotazione
  - f) il possesso dei requisiti di carattere generale (da verificare sulla base della documentazione inserita a base dell'affidamento);
  - g) il possesso dei requisiti economico-finanziarie e tecnico-professionale (*se necessari*).
3. Nella **determina di affidamento** esclusivamente per l'affidamento diretto, devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a) Le verifiche eseguite sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico
  - b) La verifica di Regolarità Contributiva (DURC)
  - c) Il Ribasso Economico Offerto
  - d) Il CIG
  - e) E La verifica delle dichiarazioni di cui all'artt. 52, 94, 95, 96, 97, 98 e 100

### **Art. 18**

#### **Requisiti da richiedere all'operatore**

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

### **Art. 19**

#### **Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore invita gli operatori selezionati (iscritti all'Albo Fornitori del Comune) a presentare preventivo mediante:
  - a) La piattaforma Tutto Gare raggiungibile al seguente link <https://castellucciovm.tuttogare.it/> per valori economici pari o superiori ad € 5.000;

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento/aggiudicazione definitiva va dato conto:
  - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - e) del rispetto o della deroga al principio di rotazione;
  - f) del nominativo del RUP;
  - g) degli elementi essenziali del contratto;
  - h) della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - b) mediante comparazione dei listini di mercato;
  - c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **Art. 20**

#### **Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000**

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione come previsto dal comma 6 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 21**

#### **Anomalia dell'offerta**

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti

#### **Art. 22**

#### **Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
  - a) lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli **affidamenti diretti di servizi e forniture** di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.36/2023 avverrà secondo le seguenti modalità:
    - Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito

professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori nonché di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro.

- I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
  - Per gli affidamenti diretti di lavori nonché di servizi e forniture, di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Responsabile Unico del Progetto nominato, procederà, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, alla verifica delle dichiarazioni fornite.
  - Il campione di cui all'art. 52, comma 1, ultimo periodo, del Codice viene definito nel 5% delle autodichiarazioni presentate per ciascun Settore dell'Ente e comunque nella misura di un minimo di 1 autodichiarazione, qualora l'esito del calcolo percentuale dia un risultato inferiore ad 1;
  - Il periodo di sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante, nei casi di cui all'art. 52, comma 2, del Codice, viene determinato con provvedimento del Responsabile del Settore competente, da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento stesso, adottando un criterio di proporzionalità; ferme restando le altre conseguenze previste dal richiamato art. 52, c. 2 (*risoluzione del contratto, escussione della eventuale garanzia definitiva, comunicazione all'ANAC*).
  - Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento
  - Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia"
  - Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dalle presenti direttive, verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- b) per gli appalti di valore **pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999** per gli appalti di lavori, si provvederà a:
- richiedere all'operatore economico il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del Codice;

- effettuare i controlli per tutti i requisiti previsti dal Codice di ordine generale e, ove necessario, quelli di ordine speciale.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE</b> <b>PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA</b></p>
--

**Art. 23**  
**Procedure negoziate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

**Art. 24**  
**L'iter procedimentale**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base dell'albo fornitori presente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale dell'Ente raggiungibile al seguente link <https://castellucciovm.tuttogare.it/>
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

**Art. 25**  
**Le fasi della procedura**

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario
- c) la stipula del contratto.

#### **Art. 26**

#### **Determina a contrarre**

La determina a contrarre deve specificare:

- a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'interesse che si intendono soddisfare;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- f) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- g) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- k) il nominativo del RUP;
- l) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

#### **Art. 27**

#### **Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione gli operatori iscritti all'albo fornitori raggiungibile al seguente link <https://castellucciovm.tuttogare.it/>. L'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere iscritto alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'Ente

#### **Art. 28**

#### **L'albo fornitori e Operatori iscritti**

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata



tramite l'albo fornitori e/o gli operatori iscritti alla Piattaforma Tutto gare, del Comune di Castelluccio Valmaggione raggiungibile al seguente link <https://castellucciovm.tuttogare.it/>

2. La formazione dell'albo fornitori dovrà avvenire mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del comune di Castelluccio Valmaggione secondo le seguenti modalità:

L'avviso deve indicare:

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
  - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
  - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità degli allegati 1 e 2 del presente regolamento;
  - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
  4. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  5. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
  6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
  7. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quindici giorni (*o altro termine non superiore a 30 giorni*) dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
  8. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.
  9. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite la Piattaforma Tutto gare, del Comune di Castelluccio Valmaggione raggiungibile al seguente link <https://castellucciovm.tuttogare.it/>.
  10. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
  11. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
    - hanno commesso grave negligenza;
    - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
    - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
    - si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
    - si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;

- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

12. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante nel rispetto della legge sulla privacy.

### **Art. 29**

#### **Individuazione degli operatori economici da invitare**

##### *In caso di avviso di manifestazione di interesse:*

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Castelluccio Valmaggiore oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

### **Art. 30**

#### **Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

**Art. 31**  
**Invito alla procedura**

1. Consultato l'Albo Fornitori del Comune di Castelluccio Valmaggiore e formalizzati i relativi risultati, il Comune di Castelluccio Valmaggiore procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso all'Ente.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

**Art. 32**  
**Il contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
  - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

**Art. 33**  
**Criteri di aggiudicazione**

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

**Art. 34 Commissione giudicatrice e/o Seggio di gara**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
3. Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Dgls 36/2023 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art.93.
4. Il Responsabile Unico del Progetto prima dell'apertura delle offerte invia, tramite il sistema di protocollo interno dell'Ente, una richiesta di disponibilità al personale della stazione appaltante valutando eventuali cause di incompatibilità.
5. Qual ora il personale interpellato non comunichi con medesime modalità su riportate, la propria adesione **entro tre giorni** dalla richiesta di disponibilità al seggio di gara, si procederà, con idoneo atto dirigenziale, alla costituzione del Seggio anche in forma monocratica così come previste dal Comma 7 dell'art.93 del dgls 36/2023

### **Art. 35** **Verifica dei requisiti**

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

### **Art. 36** **Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
  - a) 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - b) 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con

proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

### 37.

#### **Disposizioni finali.**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2007

#### **Allegato n. 1**

**Allegato al regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi**

#### **FASCE DI IMPORTO DI PARTECIPAZIONE**

##### **I Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A1	fino a € 4.999,99;

B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999
F1	Superiore a € 214.999

## V Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999
F2	Superiore a € 214.999

## VI Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999
H3	Superiore a € 5.381.999

4. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

## VII Servizi Sociali

Fascia	Importo
SC1	pari a € 215.000 sino a € 500.000
SC2	pari a € 500.001 sino a € 749.999
SC3	Superiore a € 749.999